



N. 1452-A

Relazione orale
Relatore BALBONI

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 2 luglio 2025 ^(*)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali

d'iniziativa dei senatori MALAN, ROMEO, GASPARRI e BIANCOFIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2025

(*) A seguito del trasferimento alla sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento

I N D I C E

Pareri della 5 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Malan ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	4

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: CALANDRINI)

26 giugno 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi del Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 2 dell'articolo 1 con il seguente: « 2. Le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

sugli emendamenti approvati

(Estensore: GELMETTI)

1° luglio 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo su tutte le proposte, fatta eccezione per l'emendamento 1.0.2, il cui esame resta sospeso.

2 luglio 2025

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.0.2, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALAN ED ALTRI

Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali

Art. 1.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto qualora la popolazione si riduca **o aumenti** entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo »;

b) alla lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il numero massimo degli assessori regionali può essere aumentato di due unità nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti e nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti. Ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità

Art. 1.

1. *Identico:*

a) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo »;

b) alla lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il numero massimo degli assessori regionali può essere aumentato **fino a** due unità **sia** nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti **sia** nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti. Ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale ».

2. **Ferme restando le discipline regionali adottate nel rispetto delle disposizioni di principio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, in occasione della presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere regio-**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Malan ed altri*)

2. Le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nale sono esentate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera.

3. Le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti **dei propri** stanziamenti di bilancio **previsti** a legislazione vigente e **comunque** senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è abrogato.

